

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti, di cui agli articoli dello statuto delle studentesse e degli Studenti:

1. negligenza nell'assolvimento dei doveri: non esecuzione dei compiti in classe o a casa, scarsa assiduità nella frequenza e/o assenze strategiche, mancata presentazione delle giustificazioni, mancato rispetto degli orari, atteggiamenti ostativi riguardanti lo stare in classe (partecipazione, impegno, interesse, compostezza, ecc);
2. disturbo dell'attività didattica;
3. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc..) e violazione delle norme di sicurezza e igiene;
4. atteggiamenti in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica (fumare nei locali scolastici, compresa la palestra, utilizzare il telefono cellulare);
5. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del DS;
6. atti di violenza.

Art. 2 Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari in ordine di gradualità:

1) INFRAZIONI PUNTI 1,2,3,5 ART.1

in ordine di gradualità: ammonizione scritta sul diario o ammonizione verbale; ammonizione sul registro di classe; alla terza ammonizione, penalizzazione del voto di comportamento concordato in sede di Consiglio di classe, e sospensione di 1 giorno per le infrazioni di cui ai punti 1, 2,3, 5 dell' art. 1;

In caso di persistenza del comportamento sanzionabile e/o di ulteriore recidiva (quarta nota disciplinare), invio negli uffici direttivi per l'infrazione con contestuale convocazione dei genitori dell'alunno, nello specifico per le infrazioni di cui al punto 3 art. 1, anche riparazione del danno; (alla 5° nota) allontanamento dalle lezioni 2 giorni; (alla 6°nota) allontanamento dalle lezioni per 3 giorni; a seguire, a discrezione del consiglio di classe sospensione fino a 15 giorni; infine delibera del Commissario straordinario allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni con penalizzazione del voto di comportamento, ed eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali; per comportamenti particolarmente gravi esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato su proposta del Consiglio di classe.

2) INFRAZIONI PUNTO 4 ART.1

Uso del cellulare: dalla 1° nota ammonizione scritta nota disciplinare sul registro con penalizzazione voto di comportamento; alla terza recidiva sospensione di 1 giorno.

In caso di persistenza del comportamento sanzionabile e/o di ulteriore recidiva (quarta nota disciplinare), invio negli uffici direttivi per l'infrazione con contestuale convocazione dei genitori dell'alunno, (alla 5° nota) allontanamento dalle lezioni 2 giorni; (alla 6°nota) allontanamento dalle lezioni per 3 giorni; a seguire, a discrezione del consiglio di classe sospensione fino a 15 giorni; infine delibera del Commissario straordinario allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni con penalizzazione del voto di comportamento, ed eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali; per comportamenti particolarmente gravi esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato su proposta del Consiglio di classe.

Fumo nei locali scolastici e nel cortile: ogni infrazione nota disciplinare e pagamento multa in applicazione alla legge antifumo con avviso ai genitori; dopo 3 infrazioni come sopra.

4) INFRAZIONI PUNTO 6 ART. 1

- il numero di recidive ammesse per l'infrazione al punto 6 di cui all'art. 1 è inversamente proporzionale alla gravità dell'atto compiuto (il consiglio di classe ne valuterà la gravità). Oltre alla penalizzazione del voto di comportamento, a discrezione del Consiglio di classe, l'allontanamento dalla comunità scolastica può arrivare fino a 15 giorni, con convocazione dei genitori ed attivazione del procedimento con l'Organo di Garanzia.

5) 3^RECIDIVA INFRAZIONE PUNTO 6 ART.1

- per recidiva o persistenza del comportamento sanzionabile di cui al punto 6, art 1, su proposta del Consiglio di classe con delibera del Commissario straordinario, allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni con penalizzazione del voto di comportamento, ed eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali; per comportamenti particolarmente gravi esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato su proposta del Consiglio di classe.

In casi particolari l'organo collegiale preposto all'infrazione può decidere attività di collaborazione di un minimo di dieci ore nel corso dell'anno scolastico, all'interno di una delle strutture della scuola, o presso la Biblioteca, sotto la guida dei docenti responsabili di tali ambienti.

Art. 3 Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- il docenti e/o il Consiglio di classe;
- il Commissario straordinario.

Art. 4 Convocazione del Consiglio di Classe

Il DS, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio di Classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio di Classe può, al bisogno, convocare l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento sanzionabile.

Art. 5 Allontanamento dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente può se prescritto, frequentare la scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Art. 6 Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, è possibile presentare ricorso all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul Registro di classe e comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di minorenni.

Il Provvedimento diventa esecutivo 15 giorni dopo la notifica, qualora non sia stato presentato ricorso e dopo il pronunciamento dell'Organo di garanzia, in caso di ricorso.

Art. 7 Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.
2. L' Organo di garanzia di cui al comma 1, decide, su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente regolamento.
3. Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è così composto:
 - per la scuola secondaria di II grado: un docente designato dal consiglio d'istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante dei genitori.